



ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Capitolato d'Appalto

**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA
DIURNA DELLA SEDE PROVINCIALE INPDAP SITA IN VIA MOSCA 10,
PIACENZA**

INDICE

- Art. 1: Oggetto dell'appalto**
- Art. 2: Modalità e orario del servizio**
- Art. 3: Durata dell'appalto**
- Art. 4: Variazioni Contrattuali**
- Art. 5: Modalità di svolgimento del servizio**
- Art. 6: Autorizzazioni**
- Art. 7: Coordinamento dell'appalto e comunicazioni, documentazione**
- Art. 8: Osservanza regolamenti e norme**
- Art. 9: Pagamenti**
- Art. 10: Penali per inadempienze contrattuali**
- Art. 11: Stipula del contratto.**
- Art. 12: Risoluzione del contratto**
- Art. 13: Deposito cauzionale provvisorio e definitivo**
- Art. 14: Recesso**
- Art. 15: Divieto di cessione e subappalto**
- Art. 16: Operatività delle clausole**
- Art. 17: Elezione di domicilio**
- Art. 18: Spese contrattuali**
- Art. 19: Controversie**
- Art. 20: Norme di riferimento**

Art. 1 Oggetto dell' appalto

Il presente Capitolato d'Appalto disciplina il servizio di vigilanza non armata diurna della Sede Provinciale Inpdap di via Mosca 10, Piacenza o in altra ubicazione nella città di Piacenza ove si spostassero gli uffici della sede Inpdap di Piacenza.

Art. 2 Modalità e orario del servizio

a) **Vigilanza diurna**: l'impegno giornaliero del personale di vigilanza (preferibilmente già esperto) dovrà articolarsi in 12 ore giornaliere (escluso sabato e festivi) dalle ore 7:30 alle ore 19:30.

La ditta aggiudicataria dovrà eseguire, a titolo indicativo e non esaustivo i seguenti compiti:

- 1) presidio degli ingressi degli impiegati e dell'utenza;
- 2) ritiro dei plichi postali e telegrafici presentati all'ingresso;
- 3) controllo incendi, allagamenti o altre situazioni d'emergenza;
- 4) verifica dell'identità e dell'autorizzazione di accesso dell'utenza ai piani;
- 5) intervento per eventuali turbative di estranei legate all'attività dell'istituto;
- 6) smistamento dell'utenza che accede all'ufficio relazioni con il pubblico;
- 7) apertura e chiusura degli uffici;
- 8) giro di controllo sui piani della sede alla fine dell'orario di lavoro prima della chiusura degli uffici;
- 9) tenuta in custodia delle chiavi della Sede;
- 10) servizi generali compatibili con l'espletamento della vigilanza (fattorinaggio, movimentazione interna, etc);
- 11) la ditta aggiudicataria provvederà a consegnare mensilmente all'ufficio economato il foglio di presenza giornaliera. L'effettiva presenza del personale di vigilanza dovrà risultare dalla timbratura in entrata e in uscita dell'orologio marcatempo da installarsi a cura e a spese della Ditta appaltatrice.

Art. 3 Durata dell' appalto

L'appalto avrà durata di anni 2 (DUE) dal 15/06/2006 al 14/06/2008; il contratto non potrà essere tacitamente rinnovato e prorogato. L'Istituto può, inoltre, avvalersi del disposto dell'art. 7, comma 2 – lett. f) del d. lgs. 157/1995.

Art. 4 Variazioni contrattuali

Sospensione, riduzione o soppressione

L'Istituto si riserva la piena e insindacabile facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze sopravvenute (per es. cambio di sede, modifiche organizzative, assunzione di nuovo personale), di sospendere, ridurre o sopprimere taluni servizi in qualsiasi momento per qualsiasi causa, mediante preavviso da comunicare almeno quindici giorni prima, con conseguente riduzione del corrispettivo rapportato al costo unitario dell'offerta economica.

Ampliamento

Del pari, l'Istituto si riserva la facoltà insindacabile di ampliare, in caso di sopraggiunte necessità (per es. cambio di sede, modifiche organizzative), il servizio di vigilanza, mediante preavviso all'appaltatore da comunicare almeno quindici giorni prima, con conseguente aumento del corrispettivo rapportato al costo unitario dell'offerta economica.

Art.5 Conoscenza dell'immobile

L'Impresa che intende partecipare alla selezione, pena l'esclusione dell'offerta presentata, ha l'obbligo di procedere alla ricognizione dei locali oggetto del servizio. L'effettuazione di detto preventivo

sopralluogo dovrà essere comprovato, all'atto della presentazione dell'offerta, da idonea certificazione rilasciata all'uopo dal committente.

L'Amministrazione si rende disponibile a far visitare alle Imprese interessate i locali oggetto del servizio di vigilanza, negli orari d'ufficio, previo appuntamento.

La Ditta, in ogni caso, dà atto di essere a perfetta conoscenza della ubicazione della estensione e della natura dei locali ove dovrà essere effettuato il servizio, nonché di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente i locali stessi.

Conseguentemente nessuna obiezione potrà essere sollevata per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento utile alla formulazione dell'offerta.

Art.6 Autorizzazioni e attrezzature

La Ditta appaltatrice garantisce di essere in possesso delle autorizzazioni e delle risorse e mezzi idonei all'adempimento degli obblighi contrattuali.

Sono a carico della Ditta appaltatrice tutte le spese nonché la fornitura e la manutenzione di tutte le dotazioni e attrezzature necessarie per l'espletamento delle prestazioni richieste.

Art.7 Scioperi

Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi, proclamati dalle OO.SS., del personale addetto ai servizi di vigilanza, l'amministrazione opererà sul canone mensile dovuto le trattenute per l'importo corrispondente alle ore o frazioni di ore, di servizio non prestato.

In caso di scioperi l'impresa è tenuta a darne preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione, garantendo per quanto possibile lo svolgimento dei servizi minimi indispensabili.

Art. 8 Obblighi e responsabilità dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è responsabile verso l'Amministrazione della esatta e puntuale esecuzione del servizio oggetto del contratto, nonché del buon esito del servizio in generale e dell'opera dei propri dipendenti.

L'aggiudicatario dovrà assicurare il puntuale adempimento degli obblighi relativi alla previdenza e assistenza sociale, derivanti sia da leggi che da contratti collettivi, in favore degli addetti al servizio oggetto dell'appalto. L'aggiudicatario dovrà esibire trimestralmente al competente Ufficio INPDAP la documentazione atta a dimostrare l'assolvimento degli obblighi contributivi a favore del personale dipendente.

Qualora dai documenti esibiti e dagli accertamenti effettuati presso gli Uffici competenti risulti che l'aggiudicatario non abbia ottemperato a qualcuno dei suddetti obblighi, l'INPDAP potrà operare, in sede di pagamento delle fatture, una trattenuta cautelativa pari al 25% dell'importo di esse sino a quando gli Uffici competenti non avranno comunicato l'avvenuta regolarizzazione. Nessun risarcimento o interesse verrà corrisposto dall'INPDAP per le somme come sopra trattenute.

Per esigenze organizzative e per ragioni di sicurezza l'Impresa appaltatrice si obbliga, all'inizio del servizio in oggetto, a dichiarare il numero dei dipendenti che intende impiegare nel corso della giornata e a fornire l'elenco nominativo dei dipendenti stessi che verranno occupati.

L'Impresa appaltatrice si impegnerà, altresì, senza riserva alcuna, ad allontanare il personale che non sia di pieno gradimento dell'Amministrazione con l'obbligo di sostituirlo.

Durante la permanenza nei locali dell'INPDAP, il personale dell'impresa dovrà mantenere un contegno irreprensibile ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dall'Amministrazione nella persona del dirigente competente o suo delegato.

Non è necessario che il personale di vigilanza indossi un'apposita divisa ma dovrà essere decorosamente vestito e portare ben visibile il tesserino o altro contrassegno di riconoscimento recante il proprio numero di matricola e la specifica della ditta di appartenenza.

L'aggiudicatario, inoltre, avrà ad esclusivo suo onere di risarcire alla stazione appaltante i danni che dovessero essere causati nello svolgimento del servizio medesimo.

L'Impresa assume sopra di sé la piena responsabilità penale e civile derivante da qualsiasi causa dipendente dall'esecuzione dell'appalto.

A copertura dei rischi di cui sopra, l'appaltatore dovrà stipulare, con una compagnia di assicurazione, di primaria importanza nel settore, e successivamente far pervenire all'Amministrazione in copia conforme, apposita **polizza** che copra i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, per danni o furti comunque verificatisi durante l'espletamento del servizio di vigilanza.

Detta polizza dovrà essere stipulata entro un mese dalla data di comunicazione di aggiudicazione della gara.

L'Impresa deve obbligarsi a sottoporre prima della stipula del contratto, la polizza alla approvazione dell'Istituto, accettando senza riserva alcuna le prescrizioni e richieste di modificazione che quest'ultimo dovesse rivolgerle in proposito. Detta polizza dovrà essere già sottoscritta al momento della stipula del contratto.

Art. 9 Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di regolare fattura compilata dall'appaltatore e presentata il giorno quindici o il primo giorno non festivo successivo al quindici con indicazione del compenso dovuto per i due mesi precedenti a quelli di emissione della fattura, specificando l'importo del servizio reso nei mesi di riferimento e il costo di ogni onere connesso e previo accertamento della regolare esecuzione del servizio entro 30 giorni dalla data di ricevimento. Anche l'I.V.A. sarà calcolata dall'appaltatore in sede di fatturazione nella misura dovuta e addebitata all'I.N.P.D.A.P. in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

Le tariffe si intendono fisse ed invariate per tutta la durata dell'appalto. Eventuali adeguamenti saranno possibili solo, previa richiesta e relativa autorizzazione, in presenza di nuovi limiti tariffari imposti dall'autorità competente per le attività di vigilanza privata, ed in tal caso nella sola misura necessaria a garantire il rispetto dei nuovi limiti.

Il corrispettivo potrà essere soggetto a diminuzione o aumento in relazione alle minori o maggiori prestazioni che dovessero essere richieste dall'Istituto ed effettuate, giusta quanto previsto dal precedente art. 3.

Art. 10 Penali

Nel caso in cui per qualsiasi motivo imputabile all'Impresa il servizio venga espletato anche per un solo giorno in maniera non conforme a quanto richiesto dall'Amministrazione, l'INPDAP applicherà una penale variabile da €70,00 (settanta/00) a € 280,00 (duecentoottanta/00) per ogni giorno in cui si verifichi l'infrazione.

Parimenti l'INPDAP applicherà una penale variabile da € 140,00 (centoquaranta/00) ad € 280,00 (duecentoottanta/00) per ogni giorno in cui il servizio non venga espletato, anche per un solo giorno. In caso di inadempienze oltre all'applicazione delle penali l'Impresa sarà obbligata al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione e fatte salve, comunque la possibilità di rescissione del contratto per inadempimento da parte della Ditta aggiudicataria e l'incameramento della cauzione.

Delle applicazioni delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate l'INPDAP renderà tempestivamente informata l'Impresa mediante lettera raccomandata A/R.

Le penalità a carico dell'Impresa saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute operando detrazioni sulle fatture bimestrali emesse e in subordine, sulla cauzione.

Art.11 Stipula del contratto

L'aggiudicatario è tenuto alla stipulazione del contratto entro 7 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione; nell'occasione deve produrre i documenti di cui all'art.8. Il mancato rispetto del termine per cause imputabili all'aggiudicatario comporta la revoca dell'aggiudicazione. L'INPDAP in tal caso si riserva la facoltà di assegnare l'appalto al secondo concorrente utilmente collocato in graduatoria.

Tutte le spese inerenti alla gara e al contratto, nessuna esclusa, come pure tutte le imposte, ad eccezione dell'IVA, saranno a carico dell'appaltatore.

Art. 12 Risoluzione del contratto

L'INPDAP, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del C.C., ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'appaltatore e, conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento all'incameramento del deposito cauzionale, salva l'azione per il maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'INPDAP ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi, nei seguenti casi:

- a) sospensione arbitraria del servizio da parte della Ditta per più di quindici giorni (comprensivi di sabato e domenica), qualunque ne sia la causa. La risoluzione potrà aver luogo senza l'obbligo, per l'INPDAP, di una preventiva diffida a ripristinare il servizio;
- b) nel caso in cui siano state rilevate e contestate e notificate complessivamente cinque inadempienze per le quali non siano state prodotte giustificazioni adeguate dall'INPDAP;
- c) in caso di subappalto o cessione totale o parziale;
- d) impossibilità di eseguire il contratto, in conseguenza di cause non imputabili all'Impresa, secondo il disposto dell'art. 1672 C.C.

Nei casi suddetti l'INPDAP sarà tenuta a corrispondere alla Ditta soltanto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della risoluzione dedotte le eventuali penalità e le spese eventualmente sostenute, salvo l'incameramento in favore dell'Istituto della cauzione ed il risarcimento del maggior danno subito (per es. le spese per la conclusione di analogo contratto con altra Ditta).

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 13 Deposito cauzionale provvisorio e definitivo

Le Imprese partecipanti dovranno costituire un deposito cauzionale provvisorio, fissato nella misura del 2% al netto degli oneri fiscali dell'importo posto a base d'asta, lo stesso verrà restituito dopo l'aggiudicazione dell'appalto. L'aggiudicatario è obbligato a prestare, prima della stipula del contratto, una garanzia fidejussoria definitiva pari al 5% dell'importo di aggiudicazione, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L'Istituto potrà avvalersi della cauzione anche per la maggiore spesa sostenuta in caso di risoluzione in danno, per il pagamento di quanto dovuto per inadempienze a contratti collettivi ed obblighi di assicurazione, assistenza e sicurezza.

Il deposito cauzionale definitivo, che dovrà essere costituito nei modi indicati nel successivo punto 13.1), deve avere validità temporale fino alla completa esecuzione del servizio contrattuale e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione dei contratti.

La garanzia dovrà essere integrata fino a concorrenza dell'aliquota prevista in caso riduzione per qualsiasi motivo; in caso di mancata ottemperanza a tale obbligo la reintegrazione sarà effettuata dall'Istituto sui ratei del corrispettivo.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell'affidamento e l'affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

13.1) Modalità di costituzione

I depositi cauzionali potranno essere costituiti mediante fidejussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del d.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni.

In ogni caso la fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, comma 2 del C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con rinuncia espressa a valersi della eventuale scadenza della obbligazione principale di cui all'art. 1957 del C.

Art. 14 Recesso

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'appaltatore possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, di recedere in ogni momento dal presente contratto, con preavviso di almeno un mese da notificarsi all'Impresa tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 15 Divieto di cessione e subappalto

E' fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere ad altri il contratto e di subappaltare in tutto o in parte il servizio, pena la risoluzione "ipso iure" del rapporto e l'incameramento a titolo di penale del deposito cauzionale costituito a garanzia del buon espletamento del servizio, salva ed impregiudicata ogni altra azione per la refusione di eventuali maggiori danni.

Art. 16 Operatività delle clausole

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Amministrazione della costituzione in mora dell'appaltatore.

Art. 17 Elezione di domicilio

Per l'esecuzione dell'appalto l'aggiudicatario si impegna ad eleggere e comunicare, prima della stipula del contratto, il proprio domicilio presso un Comune della Provincia di Piacenza.

Presso tale domicilio l'Amministrazione invierà o notificherà ogni eventuale comunicazione, atto giudiziale o stragiudiziale inerente il rapporto di lavoro.

Art. 18 Spese contrattuali

Saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria le spese relative alle procedure di gara, nonché le spese di bollo degli atti contrattuali e di registrazione degli stessi.

Art. 19 Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti per effetto del presente Capitolato, e che non sia risolta mediante amichevole composizione tra le parti, sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria di competenza del foro di Piacenza.

Art. 20 Norme di riferimento

L'esecuzione del contratto sarà regolata dalle clausole in esso contenute, nonché da quanto stabilito nel capitolato, nel disciplinare di gara e nell'offerta economica dell'Impresa, che costituiscono parte integrante del contratto. Si applicano, inoltre, per quanto non espressamente previsto, le leggi in materia di servizi e forniture e le norme del Codice Civile.

Piacenza, il 27/04/2006

Il direttore della sede

Giuseppina Vecchio